

ALL'
AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI
SEZ. GENOVA

MANDATO E DICHIARAZIONE DI LIBERA ESPORTAZIONE

La sottoscritta PATRIZIA BRUSAROSCO in qualità di legale rappresentante di ASSOCIAZIONE VIAFARINI

consapevole di assumere ogni conseguente responsabilità, sono a dichiarare che tutto il materiale esportato con ns. fattura n.1 del. 16/04/2019 con destinazione AUSTRALIA

conferisco mandato ad espletare, per Ns. conto, le formalità doganali di ESPORTAZIONE DEFINITIVA in RAPPRESENTANZA DIRETTA secondo le modalità che l'operatore doganale di seguito indicato riterrà più opportune, nel nostro esclusivo interesse e tenuto conto della natura particolare dell'operazione da svolgere e delle merci da esportare :


il Doganalista LUCA OLIARO (patente no. 6150 E);
il CAD OLIARO s.r.l., P.IVA 01645510999, autorizzazione n°70/CAD, Albo n°74;
la ditta OLIARO CASA DI SPEDIZIONI s.r.l. P.IVA 02719520104.

Dichiaro altresì che non e' vincolato a licenze di esportazione e quindi :

- non rientra nell'elenco dei beni come da Regolamento (CEE) n. 1183/2007 del Consiglio del 18 settembre 2007, che modifica e aggiorna il Regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (DUAL USE)
- non rientra nell'elenco dei beni come da Regolamento (CEE) n. 428/2009 e allegati, riguardante il regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (DUAL USE)
- non rientra nell'elenco dei beni come da Regolamento (CEE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche, mediante il controllo del loro commercio (CONVENZIONE DI WASHINGTON – CITES)
- non rientra nell'elenco dei beni come da Regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio del 9 dicembre 1992, relativo all'esportazione di beni culturali
- non rientra nell'elenco dei beni come da Regolamento (CEE) n.0116/2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di beni culturali
- non rientra nell'elenco dei beni come da Regolamento (CEE) n.1236/2005 del Consiglio del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli inumane o degradanti
- non rientra nell'elenco dei beni come da Regolamento (CE) n.267/2012 del Consiglio del 23/03/2012 concernenti le misure restrittive nei confronti dell'Iran
- non contiene pelliccia di cane e di gatto in conformita' al Regolamento CEE n.1523/2007 (GUCE L 343).
- non e' soggetta alla presentazione di licenza di esportazione per sostanze che riducono lo strato di ozono (sostanze controllate, sostanze nuove, prodotti e apparecchiature che dipendono da tali sostanze) come da Regolamento CE 1005/2009 del Consiglio del 16/09/2009
- non rientra nel campo di applicazione del regolamento (UE) n.1332/2013 del 13.12.2013 (GU UE L 335) concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.
- non rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE) n.1013/2006 (GU CE L 190) concernente i rifiuti

Milano, 16 aprile 2019

Patrizia Brusarosco
Legale rappresentante Viafarini



VIAFARINI
via Farini 35, 20159 Milano
Tel./Fax 02 66804473/69001524